

## NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO AL DECRETO MINISTERIALE DI RIFORMA DEL DOTTORATO DI RICERCA

1. Il dottorato di ricerca costituisce **il terzo livello** della formazione universitaria, nel quale si fondono in maniera stretta **formazione e ricerca**, i due elementi fondanti il concetto europeo di università. A partire dalla dichiarazione di Berlino del settembre 2003 dei ministri per l'educazione, che raccomanda attenzione verso questo segmento della formazione superiore, i documenti europei collegati con quell'incontro, e più recentemente la dichiarazione di Bergen 2005, il recente pronunciamento di Nizza 2006 da parte EUA, e il riferimento ormai obbligatorio anche per il terzo ciclo ai descrittori di Dublino costituiscono la cornice di riferimento per una necessaria revisione della materia nel nostro paese, che dopo la legge istitutiva del 1980 finora è stata oggetto di un limitato intervento governativo solo nel 1999 (DM 224/99).
2. Il governo considera strategica un'azione sul dottorato mirata a curare la qualità intellettuale della forza lavoro, e a formare le élites nell'economia e nella società. **L'obiettivo di sistema** deve essere un numero adeguato di titoli di dottorato rilasciati ogni anno, curando al massimo la qualità e aprendo un vero reclutamento di dottori di ricerca nelle professioni più qualificate, con funzioni di ricerca o di competenza elevata collegata alla ricerca. Un livello di partenza intorno ai 10.000 dottori di ricerca l'anno, dei quali la metà circa entri in tenure track nel sistema pubblico allargato, e la metà nella ricerca delle imprese e nelle attività professionali più qualificate, può rappresentare il gradino iniziale, da monitorare nei suoi sviluppi e nelle successive espansioni. Ma per assicurare la qualità e un rapporto stretto con la ricerca e con le professioni, occorre ancorare sul serio il dottorato al laboratorio e alla ricerca sul campo, e curare mobilità e internazionalizzazione. Le università dovranno provvedere in piena autonomia a istituire questi luoghi: le scuole di dottorato, punti nodali dove si costruiscono le strategie di ricerca dell'ateneo, e dove si intrecciano i rapporti con imprese e servizi. Nello stesso tempo, è necessario un particolare rigore nelle attività di accreditamento e valutazione esterna nazionale delle scuole.
3. Nell'evoluzione effettiva del terzo livello dal 1982 ad oggi, il sistema italiano registra punte di eccellenza, ma è necessaria una azione di riforma impegnativa a **correzione**

**di patologie gravi ed estese.** Quelle più riconosciute ed evidenti sono l'incertezza sulle finalità e gli obiettivi, la frammentazione dei corsi per sedi e per discipline, il basso numero di studenti dottorandi iscritti a ciascun corso, la bassa attrattività di dottorandi stranieri o anche solo fuori sede, la disorganizzazione – e a volte la scarsissima effettualità - delle attività formative, la gestione personalistica dei dottorati da parte dei docenti, la limitata idoneità scientifica di alcune sedi o di alcuni colleghi dei docenti, l'affiancamento di dottorandi con borsa e a tempo pieno e dottorandi senza borsa in larga misura in condizione lavorativa, su itinerari formativi non sostenibili dai secondi, o sostenibili perché troppo blandi.

4. I tre principi fondamentali introdotti dal nuovo decreto sono: a) l'attivazione dei dottorati solo in stretto **coordinamento con lo svolgimento di attività di ricerca documentate e di alto livello**, e dunque in situazioni caratterizzate da una adeguata “massa critica” in termini di attività di ricerca; b) in coerenza con il primo principio e per assicurare una cura adeguata alle attività scientifiche, formative, gestionali e di partenariato esterno anche al fine dell'internazionalizzazione e dell'occupabilità, si prevede l'istituzione dei dottorati solo entro **vere e proprie scuole di dottorato**, a livello di Ateneo o inter-Ateneo; c) si richiede una rigorosa attività di **accreditamento e valutazione delle scuole a livello nazionale**, e di valutazione dei singoli corsi di dottorato, affidata all'ANVUR.
  
5. La **scuola di dottorato** dovrà rispondere ad un chiaro progetto di formazione alla ricerca in un ambito scientifico e culturale adeguatamente ampio, nonché esercitare funzioni di coordinamento delle attività di formazione collegate con attività di ricerca proprie di tale ambito secondo linee chiare e definite, svolgendo altresì le necessarie funzioni di carattere organizzativo a livello gestionale ed amministrativo. Le scuole di dottorato dovranno essere comunque sempre attivate in stretto rapporto a gruppi di docenti che garantiscano la necessaria copertura delle linee di ricerca sulle quali i dottorandi possano inserirsi nella loro attività di apprendimento e ricerca. Nel caso che in un Ateneo un determinato ambito di ricerca - pure significativo per dimensionamento - non disponga di “massa critica”, l'istituzione di un dottorato in quell'ambito potrà svolgersi in consorzio con altri atenei. I progetti fondativi delle scuole – che in modo spontaneo sono del resto in via di istituzione sperimentale in

diversi Atenei - verranno accreditate sulla base di “soglie” considerate ottimali in termini sia quantitativi che qualitativi (numero di docenti impegnati con parte significativa del rispettivo lavoro didattico nei dottorati, che devono dimostrare di aver conseguito risultati di ricerca documentati e di qualità, ad es. quelli considerati a livello CIVR, nell’ ambito disciplinare del dottorato; numero di studenti con borsa; numero di dottorandi provenienti da altri Paesi; quantità delle risorse messe complessivamente a disposizione sul proprio bilancio da ciascun ateneo per la formazione alla ricerca; consistenza delle dotazioni di finanziamenti per le ricerche che dovranno essere svolte all’interno del dottorato o nelle quali si svolgerà l’attività dei dottorandi; dimensioni e disponibilità di strutture e di attrezzature necessarie per le attività del dottorato; esistenza o meno di programmi di interscambio dei dottorandi con altre scuole a livello nazionale e internazionale; attivazione di processi di verifica della produttività scientifica dei dottorandi, con specifico riferimento alla tesi di dottorato, ma altresì con previsione della attivazione di regole che condizionino il passaggio dal secondo al terzo anno, nonché l’accesso all’esame finale; presenza di un international advisory committee; ecc). La definizione dei requisiti per le scuole di dottorato da parte dell’ANVUR e l’attribuzione di finanziamento da parte del Ministero esclusivamente alle scuole medesime indirizzerà gli Atenei alla definizione di una autonoma strategia per il terzo ciclo, sulla base della costituzione delle (o della partecipazione consortile alle) scuole di dottorato, che dovranno comprendere ambiti disciplinari sufficientemente vasti (come suggerito dagli indirizzi europei in proposito), riaggregando i corsi di dottorato presenti oggi negli atenei in funzione del raggiungimento degli standard descritti al punto precedente, ma evitando meri assemblaggi formali di corsi già esistenti. Le funzioni di indirizzo e garanzia dovranno essere svolte da comitati scientifici che prevedano presenze adeguate di esperti a livello internazionale. Le scuole dovrebbero prevedere nel proprio regolamento una valutazione periodica dei risultati della propria attività sottoponendo alla review di referee di alta qualificazione, autonomamente dalla scuola individuati, l’attività formativa svolta e la formazione in itinere ed i risultati finali conseguiti dai dottorandi, oltre agli esiti della ricerca scientifica del corpo docente della scuola stessa.

6. Dovranno essere previste (e documentate) **attività di formazione** comune per tutti i dottorandi di una scuola, per esempio nel campo del management della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, ma anche favorendo

seminari su temi interdisciplinari, corsi comuni a tutti i curricula o corsi integrati tra curricula, organizzazione di “summer school” della scuola, ecc). L’attività della scuola di dottorato dovrà dare adeguato rilievo agli aspetti formativi, integrando forme avanzate di apprendimento con ulteriori specializzazioni rispetto ai livelli del secondo ciclo. Sarà necessario dunque che il dottorando non limiti i suoi approfondimenti agli ambiti strettamente attinenti il suo tema di ricerca, ma acquisisca familiarità e competenze in tematiche di più ampio respiro, coerentemente con il progetto formativo complessivo della Scuola. Il dottorando sarà tutelato, in particolare riguardo alla garanzia e agli obblighi di partecipazione alla attività di ricerca, e alla garanzia di poter svolgere un percorso formativo personalizzato. Le condizioni e i limiti dell’impiego dei dottorandi come tutor degli studenti dei corsi di laurea di primo e secondo livello e nelle attività di supporto alla didattica curriculare dei docenti dovranno essere regolamentate. Il tempo riservato alla didattica nei programmi dottorali non deve infatti ridurre eccessivamente quello riservato alla ricerca attiva ed originale, cioè alla “formazione *attraverso la pratica di attività di ricerca*”. Le Università definiranno nel regolamento didattico le regole per l’ammissione dei dottorandi, e per l’eventuale ammissione di dottorandi in situazione di impegno lavorativo senza borsa di studio, definendo i relativi diritti e doveri. Resta fermo l’obbligo della trasparenza e qualità del processo di selezione in ingresso dei dottorandi, comunque finanziato (da fondi del MiUR, dell’ateneo medesimo, di altri enti pubblici o privati). Le scuole dovranno prevedere al proprio interno qualificate collaborazioni di carattere internazionale con programmi di scambio di docenti e dottorandi. Verrà favorita la possibilità di un collegamento tra corsi di laurea magistrale – relativamente a percorsi formativi particolarmente votati alla formazione alla ricerca - e scuole di dottorato. Per l’area della salute sarà prevista la contemporanea iscrizione a corsi di dottorato e scuole di specializzazione. Sarà costituita presso ogni scuola di dottorato un *institutional repository* per tutte le tesi di dottorato, così da renderle consultabili in rete attraverso un portale nazionale di accesso.

7. Le università dovranno adeguarsi a quanto previsto dal decreto entro il 31 marzo 2010. Nella **fase transitoria**, a partire dal 2008-2009, il Ministero ripartirà le risorse disponibili per il 90% in ragione della valutazione dell’ANVUR (fino alla piena operatività, del CNVSU) e per il 10% a corsi di dottorati in collaborazione con

soggetti esterni. Dal 2010/2011, il regime previsto dal D.M. e da eventuali successive linee guida per l'applicazione, definite nel confronto con le istituzioni rappresentative del sistema universitario, sarà obbligatorio, e il Ministero ripartirà il finanziamento tra gli Atenei per le scuole di dottorato. Ad eccezione di corsi in ambiti disciplinari particolari, finalizzati a creare specifiche figure in stretto collegamento con il mondo della produzione, che dovrà in questi casi contribuire finanziariamente in modo decisivo per la attivazione dello specifico corso, i corsi attivati al di fuori delle scuole di dottorato non saranno sostenuti. Ogni possibile incentivo verrà utilizzato per favorire l'inserimento nella impresa privata (anche attraverso norme per l'accesso ai fondi First e Industria 2015 e agli sgravi fiscali per le imprese; soprattutto va esaminata la possibilità di incentivazione per l'inserimento di dottori di ricerca nella piccola-media impresa). La stessa logica verrà utilizzata in relazione ai disposti della legge di riforma degli ordini e delle associazioni professionali. Verrà incentivata – per i corsi di dottorato interni e anche esterni alle scuole di dottorato – la formula dell'apprendistato o dello stage durante il periodo del corso. Verranno incentivati processi di mobilità intersede, con accesso privilegiato a posizioni di assegnisti di ricerca in sedi diverse da quella in cui si è completato il curriculum formativo post-triennio. Le Università finanzieranno dal canto loro autonomamente le proprie scuole di dottorato e le scuole consortili, e la misura delle risorse destinate sarà considerata fra i parametri per l'incentivazione e per il finanziamento premiale utilizzati dal Ministero. Gli Atenei potranno anche attivare corsi al di fuori delle scuole di dottorato senza contributo del Miur e nel rispetto di standard di qualità. L'ANVUR valuterà il programma di ciascun Ateneo e i suoi risultati.

8. Insieme al decreto di riforma, **altri due decreti** incrementano l'ammontare minimo della borsa, e assicurano il riconoscimento del titolo nei concorsi pubblici. Devono inoltre essere recepiti a livello nazionale la “Carta europea dei ricercatori ed il codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori” C(2005)576,11.3.2005, per le parti che si applicano agli *early-stage researchers*.